

Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori  
della Provincia di Gorizia



Via Staranzano, 23  
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

C.F. 80000960312

*foto di Karla Ferletic*

# Etichettatura

*Dr. Raffaele Dall'Olio*

raffaele.dallolio@gmail.com



**Bee|Sources**  
una nuova risorsa per  
la filiera apistica

*Gorizia*  
**15 dicembre 2018**

# L'etichettatura nel confezionamento del miele

e dei prodotti dell'alveare



**GIAN LUIGI MARCAZZAN**

[gianluigi.marcazzan@crea.gov.it](mailto:gianluigi.marcazzan@crea.gov.it)

Etichettatura del miele  
e dei prodotti dell'alveare  
per il consumo diretto



17/12/2018

Ultima revisione  
20 settembre 2018

**G.L. Marcazzan** *CREA-AA di Bologna*

**M. Stefàno** *A.S.S.A.M. Regione Marche*

**G. Bressan** *Servizio Veterinario Azienda ULSS 22  
Bussolengo - Verona*

[www.cra-api.it](http://www.cra-api.it)

# DECRETO LEGISLATIVO

## 21 MAGGIO 2004 n. 179

*(G.U. n. 168 del 20-7-2004)*

### ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/110/CE

CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE

**(Modificata con Direttiva 2014/63/UE del 15 maggio 2014)**



# REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011

RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI  
ALIMENTI AI CONSUMATORI

# **DECRETO LEGISLATIVO**

## **21 MAGGIO 2004 n. 179**

G.U. n. 168 del 20-7-2004

**Art. 3.**  
**(etichettatura)**



Attuazione della direttiva 2001/110/CE

1. **Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.**

**CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE**  
(Modificata con Direttiva  
2014/63/UE del 15 maggio 2014)



# **DECRETO LEGISLATIVO**

## **27 gennaio 1992, n. 109**


G.U. n. 39 del 17-2-1992 - Supplemento Ordinario n.31

Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE  
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei  
prodotti alimentari.

# **DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2004 n. 179**

G.U. n. 168 del 20-7-2004

**Art. 3.  
(etichettatura)**



Attuazione della direttiva 2001/110/CE

**CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE  
(Modificata con Direttiva  
2014/63/UE del 15 maggio 2014)**

- 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.**



**REGOLAMENTO UE N.  
1169/2011 del 25 ottobre 2011)**  
Entrato in vigore il 13 dicembre 2014

# ETICHETTA

«*etichetta*»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;



17/12/2018

# **REGOLAMENTO UE N. 1169/2011**

**del 25 ottobre 2011**

## **Art. 7**

**L'etichetta è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore**

- non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare
- non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
- non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà...

# **REGOLAMENTO UE N. 1169/2011**

**del 25 ottobre 2011**

## **Art. 7**

L'etichetta è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore

- Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

**I divieti e le limitazioni valgono anche per:**

a) la pubblicità;

b) la presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3** COMMA 4

Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in **contenitori chiusi**



Il contenitore deve essere chiuso in modo tale che qualsiasi variazione del prodotto in esso contenuta, non possa essere realizzata senza essere rilevabile, o senza aprire, o alterare palesamente l'imballaggio.

- 1. denominazione di vendita:** “miele” (ed eventuali specifiche derivanti dalla norma sul miele: miele filtrato, miele per uso industriale, ...)
- 2. quantità netta** (o nominale)
- 3. termine minimo di conservazione**
- 4. il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo** dell'operatore del settore alimentare
- 5. \*1 sede** dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta)
- 6. \*2 lotto** di appartenenza
- 7. paese o paesi di origine**

\*1 Reintrodotta con DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 145

\*2 Non contemplato dal Regolamento UE 1169/2011, tuttavia espressamente richiesti dal D.lgs. 109/92 e direttiva 2011/91/UE

- 1. denominazione di vendita:** “miele” (ed eventuali specifiche derivanti dalla norma sul miele: miele filtrato, miele per uso industriale, ...)
- 2. quantità netta** (o nominale)
- 3. termine minimo di conservazione**
- 4. il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo** dell'operatore del settore alimentare
  - \*1 sede** dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta)
- 5. \*2 lotto** di appartenenza
- 6. paese o paesi di origine**

~~\*1 Reintrodotta con DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145~~

\*2 Non contemplato dal Regolamento UE 1169/2011, tuttavia espressamente richiesti dal D.lgs. 109/92 e direttiva 2011/91/UE

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3**    **COMMA 2**

*La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.'*

*(Reg. UE 1169/11, articolo 17)*

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3**    **COMMA 2**

- a) la denominazione di vendita  
“**miele**” è riservata al miele  
definito nell'articolo 1, comma  
1, ed è utilizzata nel commercio  
per designare tale prodotto;

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

### Articolo 1

**1.** Per “miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api (***Apis mellifera***) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

# Miele da scarti industriali

## Miele blu in Alsazia. Le api a contatto con coloranti alimentari

<http://it.euronews.com/2012/10/05/miele-blu-in-alsazia-le-api-a-contatto-con-coloranti-alimentari/>



## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

### ART. 1

**2.** Principali varietà di miele sono:

**a)** secondo l'origine:

1) miele di fiori o miele di nettare



2) miele di melata



## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

### ART. 1

**b)** secondo il metodo di produzione o di estrazione:

1) Miele in favo



2) Miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele



## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 1**

3) Miele scolato



4) Miele centrifugato



5) Miele torchiato



6) **miele filtrato**

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

### ART. 4

**4.** Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6),  
**e' vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele,**  
a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

\* miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

### ART. 1

comma 2, lettera b), numero 6

**Miele filtrato:** miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un' **eliminazione significativa dei pollini**



## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

### ART. 1

comma 2, lettera b), numero 6

**Miele filtrato**: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini

La filtrazione abitualmente utilizzata



non comporta eliminazione dei pollini

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179


### ART. 1

**3. Il miele per uso industriale** è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:

- a) avere un gusto o un odore anomali;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
- c) essere stato surriscaldato (alto valore di HMF basso valore di diastasi)

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

### b) denominazione di vendita:



DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179  
**ART. 3 - COMMA 2**

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

### denominazione di vendita obbligatoria

“Miele filtrato”

“Miele in favo”

“Miele con pezzi di favo”

“Miele per uso industriale”

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3 - COMMA 2**

**LETTERA *b***

questi prodotti non possono essere messi in vendita  
con la sola denominazione “MIELE”



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

# 1. Denominazione di vendita

Art. 3 D.lgs. 179/04

## Miele

Miele di fiori


Miele di nettare

Miele di melata

Miele sciolto

Miele centrifugato

Miele torchiato



Art. 1 - Dlgs 179/04

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3 - COMMA 2**

- c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione “destinato solo alla preparazione di cibi cotti”**

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

DECRETO LEGISLATIVO  
21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3**  
COMMA 2

**d)** **ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale**, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

**1) all'origine floreale o vegetale**

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

# INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 1

**ORIGINE FLOREALE O VEGETALE**  
(origine botanica):



...se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

# INDICAZIONI FACOLTATIVE

## Casi particolari

### “la doppia indicazione floreale e/o vegetale”

(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006 – Lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 15 dic. 2006 – n. 23285)



la doppia indicazione floreale può essere utilizzata a condizione che i fiori indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e siano della stessa origine geografica

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

# INDICAZIONI FACOLTATIVE

## Casi particolari

### “la doppia indicazione floreale e/o vegetale”

(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006 – Lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 15 dic. 2006 – n. 23285)



# MIELE

## Miscela di Tiglio e Erica

Allorchè i fiori indicati non abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e la stessa origine geografica, si ritiene possa essere indicata la duplice o multipla origine floreale a condizione che il termine «miscela» appaia chiaramente in etichetta.

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

# INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 1

**ORIGINE FLOREALE O VEGETALE**  
(origine botanica):



Anche le denominazioni *Miele millefiori* (circolare MIPAF 8 marzo 2005, n. 1) e *Miele di bosco* (circolare MIPAF 12 luglio 2007, n. 3) sono ammesse

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con **“Circolare 8 marzo 2005, n. 1”**  
il Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali” ha precisato che

- **è consentita l'indicazione “millefiori”**
- **non sono ammesse le indicazioni:**
  - **“miele di montagna”**
  - **“miele di prato”**
  - **“miele di bosco”**

**perché non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati**

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con **“Circolare 8 marzo 2005, n. 1”**  
il Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali” ha precisato che

- è consentita l'indicazione **“millefiori”**

- non sono ammesse le indicazioni

- **“miele di montagna”**

- **“miele di prato”**

- **“miele di bosco”**

Tuttavia questa denominazione è prevista dalle note esplicative della Commissione Europea

perché non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con “**Circolare 31 maggio 2012, n. 4**”  
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali” ha precisato che

non può definirsi miele “**millefiori**” un  
prodotto derivante dalla miscelazione di  
diversi mieli di origine monofloreale

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

Con “**Circolare 12 luglio 2007, n. 3**”  
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali” ha precisato che

- **è consentita la denominazione**  
**“miele di bosco”** quando il prodotto  
**consiste essenzialmente in “miele di**  
**melata” di bosco**

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

“Circolare 12 luglio 2007, n. 3”

- qualora si intende indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale è opportuno riferirsi a **“miele di fiori di bosco”**
- il miele di melata di origine vegetale proveniente non da essenze boschive, bensì da piante erbacee, deve essere denominato **esclusivamente come “miele di melata”**

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

# INDICAZIONI FACOLTATIVE



### Casi particolari

## I mieli "rari"



Miele di carrubo  
Miele di lupinella  
Miele di marruca  
Miele di melo

Miele di rovo  
Miele di santoreggia  
Miele di timo serpillio  
Miele di trifoglio

...

# Fantasia o realtà?

Miele di  
biancospino



Miele di zucca



Miele di  
albicocco



*Ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE  
DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE  
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,  
delle Infrastrutture e dei Servizi  
Ufficio SVIRIS X - Prod. Animali

SVIRIS - AOO SVIRIS  
REGISTRO UFFICIALE  
0008976 - 21/07/2008

*All'* Apicoltura Casentina S.r.l.  
Ufficio Controllo Qualità  
Via dell'Artigianato 10/12  
Zona Ind.le Ferrantina  
**52012 BIBBIENA (AR)**

e p c - *All'* Ispettorato Centrale per il  
controllo della qualità dei  
Prodotti agroalimentari  
**SEDE**

**OGGETTO:** richiesta dicitura etichetta.

Va infine considerato che qualsiasi denominazione utilizzata deve risultare verificabile al controllo, perché diversamente si rischierebbe di consentire l'uso di indicazioni disparate e fantasiose che fanno indebita concorrenza ai produttori seri e non tutelano il consumatore.

## A LIVELLO ANALITICO

La normativa vigente non prevede un elenco di denominazioni possibili né prescrive delle restrizioni sulle dichiarazioni di monofloralità, pertanto **non è possibile “rifiutare” una denominazione**, l'unica cosa che si può far presente sul RDP è, appunto, il fatto che non è possibile verificare l'origine botanica dichiarata in assenza di dati scientificamente riconosciuti

**d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale**, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale

2) all'origine regionale, territoriale o topografica

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

# INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 2

**ORIGINE REGIONALE**  
(origine geografica)



...se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata

**d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale**, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

- 1) all'origine floreale o vegetale
- 2) all'origine regionale, territoriale o topografica
- 3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

# INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 3, comma 2, lettera d, punto 3

**CRITERI DI QUALITA' SPECIFICI**



...previsti dalla normativa comunitaria





1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

# 1. Denominazione di vendita

Art. 3 D.lgs. 179/04

## Denominazioni facoltative:

- Origine floreale o vegetale
- Origine regionale, territoriale o topografica
- Riferimento a criteri di qualità specifici

*Miele*  
*di Rododendro*  
*della Val Venegia*

## 1) DENOMINAZIONE DI VENDITA

NON sono permessi o comunque contestabili:

puro, purissimo

genuino

puro d'api

naturale

grezzo

~~Miele *naturale*~~  
*di Rododendro  
della Val Venegia*

~~Miele *grezzo*~~  
*di Rododendro  
della Val Venegia*

~~Miele *puro d'api*~~  
*di Rododendro  
della Val Venegia*

- non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Per quantità nominale

si intende la quantità di prodotto  
indicata sull'imballaggio e

che si ritiene

in esso contenuta

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale  
del 27/02/1979

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

### Disciplinata da due norme:

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690



Si applica ai preimballaggi di  
contenuto nominale compreso  
tra 5 g - 10 kg

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

Si applica ai preimballaggi di  
contenuto nominale > 5 g

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale  
del 27/02/1979

Considerato che la quantità da indicare sull'imballaggio è in ogni caso quella netta o nominale, non è necessario far precedere l'indicazione dalle diciture "peso netto", "contenuto netto", o da diciture simili.

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale  
del 27/02/1979

L'indicazione della quantità non deve essere accompagnata da diciture o termini che comportino imprecisioni o ambiguità, quali:

- peso netto meccanicamente determinato
- peso netto all'origine
- circa o diciture simili

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale  
del 27/02/1979

La dicitura "**peso minimo garantito**" potrebbe essere addirittura penalizzante per il confezionatore, in quanto, anche se quantità nominale, non dovrebbe mai essere inferiore a quella menzionata sull'imbballaggio: in tal caso, cioè, non si dovrebbe dar luogo all'applicazione degli errori in meno.

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

Le unità di misura da utilizzare devono essere:

grammi (oppure **g**)

chilogrammi (oppure **kg**)

e devono seguire le cifre indicanti il contenuto

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

Decreto Ministeriale  
del 27/02/1979

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

### Esempi

#### Diciture corrette

1 kg (1000 g)  
1 kg  
200 g  
200 g  
500 grammi  
800 g  
400 g  
400 g

#### Diciture errate

1 Kg  
1 kg.  
gr 200  
2 etti  
grammi 500  
800 gr  
400 gr.  
Gr. 400

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

### Altezza minima dei caratteri

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78


Decreto Ministeriale  
del 27/02/1979

**Quantità nominale (Qn)  
in grammi**

**Altezza minima  
in mm**

Fino a 50  
Oltre 50 fino a 200  
**Oltre 200 fino a 1.000**  
Oltre 1.000

2  
3  
4  
6





1. Denominazione di vendita
2. **Quantità netta o nominale**
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

Deve essere indelebile, ben leggibile e visibile.

Deve essere posizionato nello stesso campo visivo della denominazione di vendita

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

*Miele*  
*di Rododendro*  
*della Val Venegia*

500 g

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

### Marchio **e**

Il marchio **e** contrassegna i preimballaggi CE e come tali sono disciplinati da norme comunitarie.

Questi preimballaggi possono circolare in tutta la comunità.

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

### Marchio **e**

Per il miele in pratica non ci sono differenze sostanziali tra i preimballaggi CE e non CE.

Tuttavia è consigliabile il marchio **e** perché la tolleranza è più favorevole:

1 g di risoluzione → non CE

2 g di risoluzione → CE

- 
1. Denominazione di vendita
  2. **Quantità netta o nominale**
  3. Termine minimo di conservazione
  4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
  5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
  6. Lotto
  7. Paese o paesi di origine

## 2. Quantità netta o nominale

Art. 9 D.lgs. 109/92

D.P.R. n. 391/80

Legge n. 690/78

*Miele*  
*di Rododendri*  
*della Val Venegia*

Altezza minima  
**3 mm**

500 g e


## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

### Marchio e

#### Decreto Ministeriale 5 agosto 1976

(in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 210)

Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. e di  
bottiglie recipienti-misura C.E.E.



L'altezza « h » non  
deve essere inferiore  
a 3 mm.

$$h = 0.900t$$

$$a1 = 0.183t$$

$$a2 = 0.183t$$

$$d = 0.846t$$

$$r1 = 0.085t$$

$$r2 = 0.013t$$

$$s = 0.025t$$

$$k = 0.0263t$$

Il confezionatore è responsabile della quantità di prodotto contenuto nell'imballaggio

Tipo di controllo



Misurazione dell'unità



Controllo dell'unità



Controllo statistico

Dichiarazione di controllo all'unità

Coincidenza del quantitativo nominale col quantitativo effettivo

Il confezionatore è responsabile della quantità di prodotto contenuto nell'imballaggio

Tipo di controllo



Misurazione dell'unità



Controllo dell'unità



Controllo statistico

Indicatore per grossi lotti > 100

Prevede la registrazione dei controlli eseguiti

## Circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 43 del 17/4/1996

**La registrazione dei controlli** effettuati da parte del fabbricante di cui all'art. 7, D.L. 3 luglio 1976, n. 451, all'art. 7, Legge 25/10/1978, n. 690, e all'art. 10 D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391, **potrà essere effettuata sia su supporti cartacei che magnetici** o comunque di tipo informatico.

Il periodo durante il quale la documentazione stessa deve essere conservata è stabilito come segue:

- a. Prodotti che riportano la data di scadenza: almeno un mese;
- b. **Prodotti che riportano il termine minimo di conservazione: almeno 6 mesi dallo spirare del termine di durabilità minima del prodotto;**
- c. Prodotti che non riportano alcun termine: almeno 3 anni.

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

# Tolleranze

Per il controllo  
all'unità

tolleranza della  
bilancia

preimballaggi non CE

= 0,5 g per le confezioni da 50 a 199 g  
= 1 g per le confezioni da 200 a 2000 g

preimballaggi CE

e

= 1 g per le confezioni da 115 a 340 g  
= 2 g per le confezioni da 340 a 1006 g

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE



La bilancia deve essere omologata e controllata periodicamente (3 anni)

# Tolleranze

Per il controllo  
all'unità

tolleranza della  
bilancia

Per il controllo  
statistico

➤ errore max in meno 15 g

(per gamme 500-1000 g)

➤ media non inferiore al  
valore nominale

## 2) QUNTITA' NETTA O NOMINALE

### Errore massimo tollerato (in meno)

| QUANTITÀ NOMINALE = $Q_n$<br>IN GRAMMI O MILLILITRI | Errori massimi tollerati in meno |             |
|---|----------------------------------|-------------|
|   | In % di $Q_n$                    | g oppure ml |
| da 5 a 50   | 9                                | -           |
| da 50 a 100   | -                                | 4,5         |
| da 100 a 200  | 4,5                              | -           |
| da 200 a 300  | -                                | 9           |
| da 300 a 500  | 3                                | -           |
| <b>da 500 a 1000</b>                                | -                                | <b>15</b>   |
| da 1000 a 10000                                     | 1,5                              | 0           |

Tolleranze valide per controlli a campione di tipo statistico  
 – Per i controlli dell'unità (singolo vaso) la tolleranza ammessa coincide con la risoluzione della bilancia.



501

517

493

485

526

488

508

497

....

$$\bar{X} \geq 500$$

Tolleranze massime  
in meno

500 g

-15 g

-30 g

2%

470 g

## Piano di campionamento doppio per controlli non distruttivi

| Grandezza del lotto  | Fase | Campioni (n) |             | N° difettosi (a)      |         |
|----------------------|------|--------------|-------------|-----------------------|---------|
|                      |      | Numerosità   | Num. Totale | Accettazio<br>-<br>ne | Rifiuto |
| <b>Da 100 a 500</b>  | 1°   | 30           | 30          | 1                     | 3       |
|                      | 2°   | 30           | 60          | 4                     | 5       |
| <b>Da 501 a 3200</b> | 1°   | 50           | 50          | 2                     | 5       |
|                      | 2°   | 50           | 100         | 6                     | 7       |
| <b>Oltre 3200</b>    | 1°   | 80           | 80          | 3                     | 7       |
|                      | 2°   | 80           | 160         | 8                     | 9       |

**Legge 25/10/78 N. 690** Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggio preconfezionati

### 3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

Il **termine minimo di conservazione** è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

### 3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

“Da consumarsi preferibilmente entro il”

Se la data contiene l'indicazione del giorno

“Da consumarsi preferibilmente entro  
fine”

Negli altri casi

### 3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

- Giorno e mese (es. 5 marzo)

conservazione inferiore a 3 mesi

- Mese e anno (es. dicembre 2007)

Conservazione superiore a 3 mesi ma inferiore a 18 mesi

- Anno (es. 2008)

superiore a 18 mesi

### 3) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

#### Diciture corrette

- Da consumarsi preferibilmente entro fine 2014
- Da consumarsi preferibilmente entro fine dicembre 2014
- Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2014

#### Diciture errate

- Da consumarsi entro il 2014
- Da consumarsi preferibilmente entro il 2014

- 
1. Denominazione di vendita
  2. Quantità netta o nominale
  3. **Termine minimo di conservazione**
  4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
  5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
  6. Lotto
  7. Paese o paesi di origine

### 3. Termine minimo di conservazione

Art. 10 D.lgs. 109/92



- 
1. Denominazione di vendita
  2. Quantità netta o nominale
  3. **Termine minimo di conservazione**
  4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
  5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
  6. Lotto
  7. Paese o paesi di origine

### 3. Termine minimo di conservazione

Art. 10 D.lgs. 109/92



## 4) IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto

o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, **l'importatore** nel mercato dell'Unione.

## 4) IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

### SI

- Bianchi Giorgio  
via Tagliamento, 37  
Bussolengo (Vr)
  - Prodotto e confezionato  
da Bianchi Giorgio  
via Tagliamento, 37  
Bussolengo (Vr)
  - Prodotto da Bianchi Giorgio  
via Tagliamento, 37  
Bussolengo (Vr)
- Confezionato presso  
Rossi Marco  
via Brennero, 2 Pescantina  
(Vr)

### NO

- Invasettato da Bianchi  
Giorgio per se e per gli amici
- Apicoltura Bianchi Giorgio
- Apicoltura Bianchi Giorgio  
Bussolengo (Vr) Italia



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. **Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare**
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

## 4. IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Prodotto e confezionato da:  
Pierluigi Mengoli  
Via tre fonti, 25  
38105 Asticella

*Miele*  
*di Rododendro*  
*della Val Venegia*

da consumarsi  
preferibilmente  
entro il 31/12/2014

500 g e

## 6) LOTTO DI APPARTENENZA

*E' l'insieme delle unità di vendita di un prodotto alimentare, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche*

## 6) LOTTO DI APPARTENENZA

Può essere **omesso** quando :

- Termine minimo di conservazione  
è espresso con il **giorno, mese e anno**

## 6) LOTTO DI APPARTENENZA

E' lasciata all'operatore la facoltà di individuare il lotto e di apporre la corrispondente dicitura nell'etichetta

## 6) LOTTO DI APPARTENENZA

**SI**

L 120/05

L aca 120/05

L a 120/05

Da consumarsi preferibilmente  
entro il 15/05/2014

L Sassari 1

**NO**

(L) 120/05

L. 120/05

numero di lotto 1969



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. **Lotto**
7. Paese o paesi di origine

# 6. Lotto

DIRETTIVA 2011/91/UE

del 13 dicembre 2011

Prodotto e confezionato da:  
**Pierluigi Mengoli**  
Via tre fonti, 25  
38105 Asticella

*Miele*  
*di Rododendro*  
*della Val Venegia*

L RGIU05

da consumarsi  
preferibilmente  
entro il 31/12/2014

500 g e

## 7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3 - COMMA 2**

**f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine**

## 7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

DECRETO LEGISLATIVO

21 MAGGIO 2004 n. 179

**ART. 3 - COMMA 2**

comma 2 - lettera f

...devono essere indicati il paese o i paesi d'origine...

Tuttavia se è originario di più Stati l'indicazione può essere sostituita da:

- "miscela di mieli originari dell'UE"
- "miscela di mieli non originari dell'UE"
- "miscela di mieli originari e non originari dell'UE"

## 7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

LEGGE 11 marzo 2006, n. 81

G.U. n. 59 dell'11 Marzo 2006

Art. 2-bis

Etichettatura del miele

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f è sostituita dalla seguente: <<f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;>>

### Le sole indicazioni

- “miscela di mieli originari dell'UE”
- “miscela di mieli non originari dell'UE”
- “miscela di mieli originari e non originari dell'UE”

**Non sono sufficienti**

## 7) PAESE O PAESI DI ORIGINE

### esempi

- Paese d'origine: Italia
- Miele italiano
- Paesi d'origine: Italia e Argentina
- Miscela di mieli originari e non originari dell'UE: Italia, Argentina

La dizione “Miele italiano” può essere sufficiente a definire il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4).

- 
1. Denominazione di vendita
  2. Quantità netta o nominale
  3. Termine minimo di conservazione
  4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
  5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
  6. Lotto
  7. Paese o paesi di origine

## 7. Paese o paesi di origine

Art. 3 D.lgs. 179/04



## Puntualizzazioni

Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore a patto che rispettino i seguenti principi:

- Non inducono in errore il consumatore sulla provenienza, la qualità, le caratteristiche e le proprietà;
- Sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

> **Data di produzione**

> **Indicazioni per la conservazione**

> **Indicazioni per l'uso (no indicazioni terapeutiche)**

> **Avvertenze ambientali**

(non disperdere nell'ambiente – o pittogramma )

> **Etichetta nutrizionale**

> **Il marchio **

> ...



1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Il Nome o la Ragione Sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
6. Lotto
7. Paese o paesi di origine

# Altre indicazioni facoltative

## Codice a barre



La denominazione di vendita e la quantità devono figurare nello stesso campo visivo.



la parte della confezione o dell'etichetta su cui sia possibile leggere con un solo colpo d'occhio le indicazioni suddette.

Prodotto e confezionato da:  
**Pierluigi Mengoli**  
Via tre fonti, 25  
38105 Asticella

Paese d'origine: Italia



L  
RGIU05

**Miele**  
*di Rododendro  
della Val Venegia*



Conservare in luogo fresco  
e asciutto al riparo della luce

**500 g e**

## Sigillo di garanzia

Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in contenitori chiusi ed etichettato secondo la norma. (DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.179 – art. 3, comma 4)

**Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta e alterata e quindi riconoscibile.** A tale scopo può essere utile il sigillo di garanzia che è in grado di tutelare il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.



## Produzione biologica

Reg.CE N. 834/07 - Reg. CE 889/08 – Reg. CE 271/2010



I termini “**biologico**”, o le abbreviazioni “**bio**” ed “**eco**”, possono comparire nella denominazione di vendita (es. Miele biologico) o nel suo stesso campo visivo.

# Produzione biologica

Reg. CE N. 834/07 - Reg. CE 889/08 – Reg. CE 271/2010

Dimensioni minime del logo:  
altezza 9 mm, larghezza: 123,5 mm altezza minima di 6 mm  
per confezioni molto piccole.

Le proporzioni devono sempre essere di 1:1,5



Logo obbligatorio  
dal 1° luglio 2010

Accanto al logo bisogna riportare  
una delle seguenti diciture:

- Agricoltura non UE
- Agricoltura UE
- Agricoltura UE / non UE
- Agricoltura ITALIA (o ITALIANA)

Non sostituisce  
la dichiarazione  
del paese di origine

L'indicazione UE/non UE può essere sostituita dal nome del/i Paese/i;  
gli ingredienti che pesano meno del 2% rispetto alla quantità totale del prodotto, possono essere omessi ai fini dell'attribuzione dell'origine.

# Produzione biologica

Reg.CE N. 834/07 - Reg. CE 889/08 – Reg. CE 271/2010



- il codice identificativo dell'Organismo di controllo

preceduto dall'indicazione "Organismo di controllo autorizzato Mipaaf"; le prime due lettere del codice identificano il Paese (per l'Italia IT), segue il termine Bio che identifica la produzione biologica e il codice identificativo della struttura di controllo;

- il codice dell'operatore, attribuito dall'Organismo di controllo.

## ALLEGATO V

### **ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE**

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. I prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. ....

Formato base da utilizzare

con il nuovo

**REGOLAMENTO (UE) N. 169/2011**

| Valori nutrizionali | Per porzione (20 g) | Per 100 g       |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| Valore energetico   | 272 kJ/64 kcal      | 1360 kJ/320kcal |
| Carboidrati         | 16 g                | 82 g            |
| Proteine            | 0.04 g              | 0.2 g           |
| Grassi              | 0 g                 | 0 g             |

| Valori nutrizionali                     | Per porzione (20 g) | Per 100 g       |
|---|---------------------|-----------------|
| Valore energetico                       | 272 kJ/64 kcal      | 1360 kJ/320kcal |
| Grassi<br>di cui<br>acidi grassi saturi | 0 g<br>0 g          | 0 g<br>0 g      |
| Carboidrati<br>di cui zuccheri          | 16 g<br>16 g        | 80 g<br>80 g    |
| Proteine                                | 0.04 g              | 0.2 g           |
| Sale                                    | 0 g                 | 0 g             |

Può essere riportata la dicitura:

“Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente”

## **nuove regole di tipo grafico per le diciture obbligatorie in etichetta:**

- dovranno avere altezza minima di **1,2 mm**
- **0,9 mm** in caso di etichette la cui superficie più estesa misuri meno di 80 cm quadrati

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X

ALTEZZA DELLA X



Legenda

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Linea ascendente      |
| 2 | Linea della maiuscola |
| 3 | Linea mediana         |
| 4 | Linea di base         |
| 5 | Linea discendente     |
| 6 | Altezza della x       |
| 7 | Corpo del carattere   |

Art. 13 punto 2

...le indicazioni in etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.



# Le sanzioni

**D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231**  
*disciplina sanzionatoria per la*  
*violazione delle disposizioni del*  
*regolamento (UE) n. 1169/2011*

**ATTENZIONE !!!!**  
le sanzioni possono andare da  
**€ 500 a € 40.000**

miele con noci, nocciole, frutta, marmellate, cioccolata, ecc.

Questi prodotti vengono catalogati come “**prodotti alimentari**”

### *La denominazione*

*dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva*

## MIELE CON ALTRI ALIMENTI

miele con noci, nocciole, frutta, marmellate, cioccolato, ecc.

Questi prodotti vengono catalogati come “**prodotti alimentari**”



**La crema del bosco**

Preparazione alimentare  
a base di miele e nocciole

Ingredienti: miele italiano 91%, nocciole tostate 9%

Prodotto e confezionato  
da Rossi Fabio  
via Cero, 25  
22100 Como

Da consumarsi  
preferibilmente entro il  
18 gennaio 2014

L 21/2012  
Contiene sostanze potenzialmente allergeniche (nocciole)

500 g e



PREPARATO ALIMENTARE

INGREDIENTI:

MIELE D'ITALIA DI ACACIA 80%,  
"NOCCIOLA PIEMONTE IGP" 20%.

**DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE**  
valori medi per 100 g

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Energia                    | 1578 kJ / 377 kcal |
| Grassi                     | 12,8 g             |
| di cui acidi grassi Saturi | 0,9 g              |
| Carboidrati                | 67,7 g             |
| di cui Zuccheri            | 66,5 g             |
| Proteine                   | 3,24 g             |
| Sale                       | 0,3 g              |

# ALTRI PRODOTTI DELL'ALVEARE

Polline



Pappa reale  
(gelatina reale)



Propoli



# Polline - Pappa reale prodotto alimentare

## Etichettatura (indicazioni obbligatorie)

- Denominazione di vendita
- Quantità netta o nominale
- Termine minimo di conservazione
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare
- Lotto
- Istruzioni per l'uso
- Indicazioni per la conservazione (pappa reale fresca e polline congelato)
- (Paese d'origine) - obbligo di indicare l'origine quando non indicarla può trarre in inganno il consumatore



# ....ma possono essere anche integratori alimentari



# Polline - Pappa reale integratore alimentare

## *Etichettatura (art. 6, DL.vo 169/2004)*

L'etichetta di un **integratore** deve indicare:

- **Nome commerciale**
- Quantità netta o nominale
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare
- Lotto
- Istruzioni per l'uso
- Indicazioni per la conservazione



# Polline - Pappa reale integratore alimentare



- Elenco e le quantità degli ingredienti presenti
- Data di scadenza
- Dose giornaliera raccomandata con un'avvertenza a non eccedere
- l'avvertenza: "gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e un sano stile di vita", obbligatoria per gli integratori contenenti sostanze nutritive o ad effetto nutritivo
- l'avvertenza: "tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni"
- l'effetto nutritivo e fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti

Non è, inoltre, possibile attribuire agli integratori alcun tipo di attività terapeutica, di prevenzione o di cura delle patologie umane; né affermare o sottintendere che una dieta sana e bilanciata non fornisca tutte le sostanze nutritive necessarie all'organismo.

# Propoli

## integratore alimentare

Il **propoli** tal quale **non è comunemente commercializzato come prodotto alimentare**; tuttavia può entrare a far parte della composizione di prodotti alimentari (caramelle) o integratori alimentari (pastiglie, soluzione idroalcolica,..)



**APICOLTURA PRIMITIVO®**  
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA

Questa soluzione è ottenuta da propoli grezza e pura in alcool e acqua. Il colore del preparato può variare di volta in volta a seconda della propoli usata. I componenti di questo prodotto sono stati scelti fra quelli che danno maggiore garanzia di qualità e di resa percentuale nell'estrazione.

Agtare prima dell'uso

La tipologia di estrazione può determinare deposito

**Avvertenze:**

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Non superare la dose giornaliera consigliata.

Non assumere in gravidanza

Conservare in luogo fresco e asciutto

**APICOLTURA PRIMITIVO®**  
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA

Tenore medio degli ingredienti caratterizzati per dose giornaliera pari a 9 gocce corrispondenti a 2 ml

| Componenti                | Per dose giorn. pari a 2 ml |
|---------------------------|-----------------------------|
| Propoli                   | 0,6 g                       |
| App. di flavonoidi totali | 0,04 g                      |

Prodotto confezionato da

**Apicoltura Primitivo**

Di Busacca & Fedi s.r.l.

Molino Mazzoli, 66

47021 Bagno di Romagna Terme (FC)

Non disperdere il vetro nell'ambiente



**APICOLTURA PRIMITIVO®**  
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA



soluzione di  
**propolis**

SOLUZIONE IDROALCOLICA

INTEGRATORE ALIMENTARE

30 ml e

**APICOLTURA PRIMITIVO®**  
BELLEZZA E BENEESSERE SECONDO NATURA

**Ingredienti:**

Alcool etilico, acqua, Propoli 30%

Soluzione idroalcolica titolata al 2% in flavonoidi totali espressi come galangina

**Modalità d'uso:**

20 gocce 3 volte al giorno diluite in poca acqua preferibilmente lontano dai pasti

**Alcool 73% Vol**

**Anidridi 73**

**Idrati 100**

**Lic. U.T.E.**

**ITOO FOX 00008M**

**Flacone da 30 ml e**

**Lotto N.**

Da consumarsi preferibilmente entro la fine di:

# Commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale

Devono essere riportate sull'imballaggio le informazioni relative a:

- a) la denominazione dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- (g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;)
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

LOTTO???

**Commercializzato in una fase  
precedente alla vendita al  
consumatore finale**

**Tutte le informazioni obbligatorie  
dovranno tuttavia figurare sui  
documenti commerciali che  
accompagnano il prodotto**

# Grazie per l'attenzione

**GIAN LUIGI MARCAZZAN**



*Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia agraria*

**Centro di ricerca Agricoltura e  
Ambiente**

**[gianluigi.marcazzan@crea.gov.it](mailto:gianluigi.marcazzan@crea.gov.it)**

Etichettatura del miele  
e dei prodotti dell'alveare  
per il consumo diretto



**RAFFAELE DALL'OLIO**

**BeeSources**



**[raffaele.dallolio@gmail.com](mailto:raffaele.dallolio@gmail.com)**